

dinamento, le azioni in essere e di sostenere nuove azioni altamente prioritarie; che l'inazione comporterebbe, da un lato, l'inefficacia e, dall'altro, la perdita di risorse genetiche;

considerando che le attività intraprese nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura offrono la possibilità di potenziare la diversificazione in agricoltura, contribuire al mantenimento della biodiversità, migliorare la qualità dei prodotti agricoli e ridurre gli impieghi e i costi della produzione agricola contribuendo in particolare all'estensivizzazione della produzione in agricoltura;

considerando che, poiché il coordinamento nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura è strettamente connesso con la politica agricola comune, è necessario garantire l'applicazione più rapida possibile delle attività intraprese in tale settore;

considerando che, per le necessità del coordinamento e in considerazione dell'estensione geografica del patrimonio genetico in agricoltura della Comunità europea nonché data la necessità di azioni da avviare in tale settore, è auspicabile una stretta e costante cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche;

considerando che il coordinamento delle attività nazionali richiede una conoscenza estesa ed approfondita della situazione della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura in ciascuno Stato membro; che occorre procedere all'inventario di queste conoscenze e fissare le modalità di accesso degli utilizzatori ai dati così raccolti;

considerando che le attività intraprese a livello comunitario devono essere orientate, in particolare, verso il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e verso nuove utilizzazioni di prodotti agricoli tradizionali o nuovi per conferire loro un valore aggiunto più elevato;

considerando che un programma comunitario di azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura deve contribuire alla preservazione del patrimonio di biodiversità della Comunità, alla competitività dell'agricoltura e ad una migliore gestione delle risorse agricole;

considerando che un tale programma comunitario di azioni a lungo termine può permettere di trovare nuove forme di produzione a vantaggio dell'agricoltura, dell'ambiente e del paesaggio;

considerando che occorre provvedere affinché i risultati delle attività nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse

genetiche in agricoltura cui partecipa la Comunità siano messi a disposizione di quest'ultima;

considerando che, nell'ambito della politica generale elaborata dalla Comunità nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura con l'ausilio dei competenti organi consultivi, l'istituzione di un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione costituisce il mezzo più adeguato per rafforzare la cooperazione poiché tale comitato potrà assistere utilmente la Commissione nell'esecuzione dei compiti affidatili in materia di coordinamento della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

considerando che per consentire lo sfruttamento dei risultati ottenuti è opportuno promuoverne la diffusione e la divulgazione; che per ottenere un'utilizzazione quanto più ampia ed adeguata possibile del programma d'azione, questo sarà completato da pubblicazioni sui risultati conseguiti e da attività di divulgazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune, il coordinamento e la promozione a livello comunitario delle attività intraprese negli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura sono garantiti alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Ai sensi del presente regolamento

a) le risorse genetiche in agricoltura comprendono le risorse genetiche vegetali e le risorse genetiche animali;

b) si intendono per :

— risorse genetiche vegetali, segnatamente, quelle riguardanti i settori delle piante agricole, ivi inclusi i vitigni, le piante foraggere, il settore dell'orticoltura, ivi incluse le piante ornamentali, medicinali ed aromatiche, il settore della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste, i funghi, i microrganismi nonché la flora selvatica che risulta o potrebbe risultare utile nel settore agricolo;

— risorse genetiche animali, segnatamente quelle riguardanti gli animali di allevamento, (vertebrati ed alcuni invertebrati), i microrganismi nonché la fauna selvatica che risulta o potrebbe risultare utile nel settore agricolo.